



COMUNE DI BUTERA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

(Art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

TRIENNIO 2022 – 2024

B

SOMMARIO

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

| | |
|-----------|--------|
| Premessa | pag. 3 |
| Contenuti | pag. 3 |
| Durata | pag. 4 |

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Premessa | pag. 4 |
| Suddivisione in aree/servizi/uffici | pag. 5 |
| Incarichi di direzione di area | pag. 5 |

| | |
|---|--------|
| <u>RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE</u> | pag. 5 |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| <u>CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE</u> | pag. 6 |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| <u>RIMODULAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE</u> | pag. 8 |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| <u>PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE</u> | pag. 8 |
|---|--------|

| | |
|----------------------------------|---------|
| Premessa | pag. 8 |
| Vincoli in materia di assunzioni | pag. 9 |
| Facoltà assunzionali | pag. 10 |
| Assunzioni obbligatorie | pag. 10 |
| Programma delle assunzioni | pag. 10 |

| | |
|--|---------|
| <u>RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI E DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA</u> | pag. 11 |
|--|---------|



ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

1. PREMESSA

Il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta per l'ente:

- **il quadro generale delle esigenze di personale** nel triennio di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento;
- **un adempimento obbligatorio finalizzato alla riduzione programmata delle spese di personale** (art. 91 comma 1 del D. Lgs 267/2000). Inoltre, le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'adozione del piano ed agli adempimenti connessi non possono assumere nuovo personale (art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001);
- **un'attività preliminare all'avvio di tutte le procedure di reclutamento** che l'ente intende attivare per garantire la piena funzionalità dei propri servizi (art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001);
- **il documento organizzativo principale** in ordine:
 - alla definizione dell'assetto organizzativo inteso come assegnazioni dei vari servizi alle unità organizzative primarie (Aree);
 - alla organizzazione dei propri uffici attraverso l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai bisogni programmati (art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001);
 - all'individuazione dei profili professionali necessari per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, tenendo conto delle funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, nonché delle responsabilità connesse a ciascuna posizione;
 - alle scelte di acquisizione di personale mediante le diverse tipologie contrattuali previste dall'ordinamento (*tempo indeterminato, lavoro flessibile, ecc.*).

2. CONTENUTI

In relazione alle finalità esplicitate in premessa, i principali contenuti del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 possono essere così riassunti:

- a) **revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente**, finalizzata alla razionalizzazione degli apparati amministrativi e necessaria per l'ottimale distribuzione delle risorse umane, per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- b) **rilevazione delle eventuali eccedenze di personale**, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
- c) individuazione della **consistenza della dotazione organica** intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

- d) **rimodulazione quantitativa e qualitativa della consistenza di personale** in base ai fabbisogni programmati, nel limite del tetto finanziario massimo potenziale;
- e) **individuazione dei posti da coprire e programmazione del fabbisogno di personale**, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- f) **evidenza del rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di finanza pubblica**, come imposti dalla normativa vigente.

3. DURATA

Il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale, ovvero per il periodo 2022 - 2024.

Dovrà essere adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

L'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata.

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE

1. PREMESSA

Come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 29 del 03 marzo 2020 di approvazione del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, l'articolazione organizzativa del Comune di BUTERA persegue obiettivi di massima semplificazione, attraverso la riduzione al minimo del numero delle unità organizzative, nonché di massima flessibilità, attraverso l'adattamento dell'assetto organizzativo alle mutevoli esigenze dell'ente.

Fatto salvo quanto sopra, il predetto regolamento prevede che la struttura organizzativa del Comune di Butera si può articolare in Aree, Servizi, Uffici e Unità di progetto; non tutti i livelli organizzativi devono essere necessariamente attivati, se non per esigenze di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'ente.

Tutto ciò premesso, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, da raggiungere in base agli strumenti di programmazione, si conferma l'attuale organizzazione dell'Ente.

La definizione dell'assetto organizzativo fornisce anche la base per l'individuazione delle responsabilità di direzione delle unità organizzative primarie (Aree e Servizi) e per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.

2. SUDDIVISIONE IN AREE/SERVIZI/UFFICI

Le Aree della struttura organizzativa del Comune di BUTERA sono attualmente articolate nei seguenti Servizi e Uffici.

| | ARE A | SERVIZI | UFFICI |
|---|----------|--|--|
| 1 | PO1 | AFFARI GENERALI CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE SEGRETERIA RISORSE UMANE RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI | - UFFICIO AFFARI GENERALI - AFFARI LEGALI - VIGILI URBANI - SEGRETERIA - PERSONALE GIURIDICO - SERVIZI INFORMATICI |
| 2 | PO2 | GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ENTRATE E TRIBUTI COMUNALI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO INFORMATIZZAZIONE ENTE E WEB SERVIZI SCOLASTICI E BIBLIOTECA TURISMO SPORT CULTURA E TERRITORIO SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI SOCIALI | - UFFICIO RAGIONERIA - UFFICIO IMU - TARI - TRIBUTI MINORI - UFFICIO ECONOMO COMUNALE - SERVIZI INFORMATICI - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO PROMOZIONE EVENTI - ANAGRAFE- STATO CIVILE -ELETTORALE - ASSISTENTI SOCIALI |
| 3 | PO3 | OPERE PUBBLICHE EDILIZIA PRIVATA PROGETTAZIONE E PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO SUAP AMBIENTE, GESTIONE DEL PATRIMONIO | -- EDILIZIA PUBBLICA -- EDILIZIA PRIVATA -- PROGETTAZIONE -- TERRITORIO -- SPORTELLO UNICO -- AMBIENTE - ALLOGGI POPOLARI- PATRIMONIO |

3. INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA

Al vertice delle aree sopra esposte vengono nominati Responsabili apicali di area a cui compete "lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa".

Entrando nel dettaglio, la scelta dell'Amministrazione per quanto riguarda la direzione delle tre aree sopra individuate è la seguente:

- al vertice dell'Area PO1 vi è il _____, a cui compete altresì il coordinamento generale dell'intera struttura organizzativa dell'ente;
- al vertice dell'Area PO2 vi è il **Responsabile del Servizio Finanziario**;
- al vertice dell'Area PO3 vi è il **Responsabile di Area Tecnica**.

RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

L'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, è necessario procedere ad una ricognizione del personale in esubero rispetto alle risorse umane in servizio all'interno delle varie Aree/Servizi/Uffici.

Considerato il personale **attualmente** in servizio anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, **non si rilevano situazioni di personale in esubero.**

CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., per ciascuno degli anni 2022/2023/2024, è pari a **Euro 1.923.669,33** esclusi gli aumenti contrattuali (media triennio 2011-2013 pari a **Euro 2.649.348,17**).

Tale parametro deve essere ora coordinato con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., il quale ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il citato art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. prevede testualmente: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione*

fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Per l'attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020.

Nello specifico, per il Comune di Butera, i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; Tabelle 1 e 3:

| COMUNE DI | BUTERA |
|-----------------------------|--------|
| POPOLAZIONE (al 31/12/2020) | 4.422 |
| FASCIA | D |
| VALORE SOGLIA PIU' BASSO | 27,2% |
| VALORE SOGLIA PIU' ALTO | 31,2% |

Prendendo a riferimento gli ultimi dati relativi al Rendiconto 2020, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 29/04/2021, il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari al 47,81%, come di seguito calcolato:

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti
- art. 2 D.P.C.M. 17/03/2020

| | IMPORTI | DEFINIZIONI | |
|--|-------------------|---|--|
| SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020 | 2.193.356,73 | A | definizione art. 2, comma 1, lett. a), DPCM 17/03/2020 |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020 | B1 5.530.295,34 | B = 5.203.968,32 (B1+B2+B3)/3 | definizione art. 2, comma 1, lett. b), DPCM 17/03/2020 |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019 | B2 5.219.624,06 | | |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018 | B3 4.861.985,55 | | |
| FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2020 | 616.385,09 | C | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI | A / (B-C)% | | |

Raffrontando la predetta percentuale con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che **il Comune di Butera si colloca al di sopra del valore soglia "più alto" per la fascia demografica di appartenenza.**

(3° caso - al di sopra del valore soglia "più alto")

Questo significa che ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del medesimo decreto, è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento di tale valore soglia, eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100%. Se entro il 2025 non verrà raggiunto tale obiettivo, a decorrere da tale data, gli Enti inadempienti dovranno applicare un turn-over al 30% fino al raggiungimento del predetto valore soglia.

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., per ciascuno degli anni 2022- 2023 - 2024, è pari a **Euro 1.923.669,33** esclusi gli aumenti contrattuali (media triennio 2011-2013 pari a **Euro 2.649.348,17**).



RIMODULAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE

Nell'ambito del tetto finanziario massimo potenziale, l'Ente procede a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali, come da proposta da parte Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale.

In quest'ottica, tenuto conto altresì della conferma dell'articolazione organizzativa dell'Ente, per l'anno 2022 (1° anno di riferimento) il personale in servizio viene confermato tra i diversi Uffici.

La spesa annua complessiva relativa ai dipendenti in servizio è pari a Euro 2.193.356,73 (ultimo rendiconto approvato esercizio 2020), calcolata sulla base della definizione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

1. PREMESSA

Sempre al fine di assolvere al meglio i compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale, come da proposta da parte Responsabili, viene predisposta la programmazione del fabbisogno di personale 2022/2023/2024, nell'ambito della quale vengono previste le nuove assunzioni a tempo indeterminato, le relative modalità di reclutamento, nonché il ricorso a forme flessibili di lavoro.

2. VINCOLI IN MATERIA DI ASSUNZIONI

Per il triennio 2022- 2024 la definizione della programmazione del fabbisogno di personale si interseca con una pluralità di presupposti normativi, il cui mancato rispetto rende impossibile procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e, in particolare:

- a. aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);
- b. aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001);
- c. aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006);
- d. aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs.

- n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D. Lgs. n. 267/2000);
- e. aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e seguenti - enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006);
 - f. aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di 30 gg. dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla BDAP (il vincolo permane fino all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo);
 - g. aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati (art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008); il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

Per quanto riguarda i vincoli di cui alle lett c) e d) si specifica che:

- il Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2022 - 2024 è stato approvato con **deliberazione G.C. n. 36 del 26/04/2022** ed aggiornato per l'anno 2022;
- il Piano delle Performance e degli obiettivi 2022/2024 (PEG provvisorio) è stato approvato con **deliberazione G.C. n. 20 del 01/03/2022**;
- allo stato attuale non vi sono richieste inevase di certificazioni ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 185/2008.

Si dà atto altresì di:

- **aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale** (art. 1, commi 557 e seguenti - enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006)
- **aver rispettato i termini previsti per l'approvazione, del rendiconto e del bilancio consolidato**, nonché i trenta giorni dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

3. FACOLTA' ASSUNZIONALI

Nell'ambito della nuova disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., sopra esplicitata, per i Comuni che si collocano al di sopra del valore soglia "più alto" per la fascia demografica di appartenenza (compreso il Comune di Butera, che si trova al 47,81%), ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 17/03/2020, sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti (al netto FCDE), fino al conseguimento di tale valore soglia, eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100%.

4. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

La consistenza del personale in servizio del Comune di Butera **non presenta scoperture** di quote d'obbligo, come risulta dall'ultimo prospetto informativo inviato telematicamente al Centro per l'impiego il 06/04/2022, relativo all'anno 2021, e, pertanto, **rispetta** le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999 e s.m.i.

Tuttavia la copertura delle quote d'obbligo sarà realizzata con la conclusione delle procedure concorsuali per la polizia municipale.

5. PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli sopra esplicitati, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, nel rispetto della vigente normativa in materia:

- per la nuova assunzione a tempo indeterminato nell'anno 2023 del Comandante dei Vigili Urbani categoria D1 e di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1, con la procedura concorsuale di selezione pubblica.
- per la nuova assunzione a tempo indeterminato nell'anno 2024 di n. 1 Istruttore Direttivo Informatico categoria D1, con la procedura concorsuale di selezione pubblica.

Nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2022/2024 sono comunque consentiti:

- eventuali sostituzioni di personale cessato;
- eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici mediante il ricorso a forme di lavoro flessibile e/o attraverso l'istituto del comando o dell'utilizzo a tempo parziale di personale da altri enti;
- trasferimenti interni di personale, nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi vigenti.

RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI E DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

La spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, per gli incrementi orari assimilabili a nuove assunzioni a tempo indeterminato, calcolata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1. lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020, è pari a Euro 95.874,00 così distinta:

- Euro 0,00 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022 (compresa la quota di trattamento economico accessorio del personale, secondo la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i.);
- Euro 63.916,00 per la nuova assunzione a tempo indeterminato nell'anno 2023 del Comandante dei Vigili Urbani categoria D1, di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1 e di n. 1 Istruttore Direttivo Informatico, con la procedura concorsuale di selezione pubblica (compresa la quota di trattamento economico accessorio del personale, secondo la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i.);

- Euro 31.958,00 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024 (compresa la quota di trattamento economico accessorio del personale, secondo la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i.).

3° caso - al di sopra del valore soglia "più alto"

Si dà atto che il rapporto spesa personale/entrate correnti per l'anno 2022, calcolato utilizzando i valori registrati rispetto al pre-rendiconto 2021, è pari a 37,29 inferiore al medesimo rapporto registrato nell'anno 2020 (anno precedente), come di seguito dimostrato:

| | | IMPORTI | RIFERIMENTO D.P.C.M. |
|---|----------------|---------------------|----------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2021 (PRE/CONSUNTIVO) | A 2.060.784,58 | Art. 6, commi 1 e 2 | |
| ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2020 (PRE/CONSUNTIVO) 5.772.596,89 - 245.718,24= | B 5.526.878,65 | | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ANNO 2020 | A/B% = 37,29% | | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE ANNO 2020 (n-1) /ENTRATE CORRENTI 2020-2019-2018 AL NETTO FCDE (n-1) | 47,81% | | |
| VALORE SOGLIA PIU' ALTO (tabella 3) | 31,2% | | |

Resta inteso che tale verifica dovrà essere effettuata annualmente in base ai valori registrati rispetto all'ultimo rendiconto approvato, fino a ridursi gradualmente fino al conseguimento del valore soglia "più alto" pari al 31,2 % entro il 2025.

Si dà atto, infine, che:

- la programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024 rispetta i vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente e l'equilibrio pluriennale di bilancio, come asseverato dall'organo di revisione;
- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL, in quanto dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo.



Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Vice Segretario Comunale P.I.S.V.
Dott. Rocco Faluci